



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

C O P I A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE.	<i>Nr. Progr.</i> 119
	<i>Data</i> 03/06/2016
	<i>Seduta Nr.</i> 22

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRE del mese di GIUGNO

Nella sede municipale, il Sub-Commissario Prefettizio DOTT. VIVOLA GIUSEPPE, assistito dal Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE.

IL SUB- COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/7/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Torremaggiore;

RITENUTO di approvare alcune modifiche urgenti e improcrastinabili al Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Torremaggiore per adeguarlo alle modifiche della normativa che regola la materia (D.P.R. n.602/1973);

VISTO il D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO lo Statuto
comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti in data 31.05.2016 prot. n. 100001/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto n. 267;

ASSUNTI i poteri del Consiglio,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Torremaggiore:
 - a. l'articolo 8-bis è sostituito con il seguente:

“Art. 8 bis - Rateazione dei pagamenti oggetto di riscossione coattiva.

1. Per il pagamento delle somme oggetto di riscossione coattiva relative a tributi comunali e a entrate patrimoniali, può essere concessa, a specifica domanda da presentarsi, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, la rateazione degli importi dovuti.
2. Il beneficio di cui al comma precedente viene riconosciuto ricorrendo le seguenti condizioni:
 - a. gli importi da versare comprensivi di imposta, sanzioni e interessi devono essere superiori a € 500,00 (cinquecentoeuro/00), per ogni singolo tributo o entrata patrimoniale, anche per effetto del cumulo di più annualità;

Patrimoniali quale risulta a seguito delle modifiche sopra riportate.

- 9. Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.**
- 10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to DOTT. VIVOLA GIUSEPPE

II SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/06/2016 al 25/06/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 10/06/2016

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,.....

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li

II SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pintus Gavina



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 112 Data 31 Maggio 2016	Parere su proposta di delibera del Commissario Straordinario avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Torremaggiore - Approvazione.-" .
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA

la proposta deliberativa di cui all'oggetto, acquisita *brevi manu* con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO

il comma 169 dell'art. della Legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007);

VISTO

lo Statuto comunale;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO

che tali modifiche al Regolamento sono necessarie per adeguarlo alla nuova normativa che regola la materia;

RITENUTO

pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;


FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, *parere favorevole* sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario ad oggetto " *Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Torremaggiore - Approvazione.* "

Dalla sede Municipale 31 Maggio 2016

Il collegio dei Revisori

Presidente

Dott. Oronzo Castellano 

Componente

Dott. Giovanni Ancora 

Componente

Rag. Matteo Colella 

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL
COMUNE DI TORREMAGGIORE**

D.C.C. n.63 del 29/07/1999

D.C.P. n.12 del 2/02/2005 - Modifiche

D.C. n. 11 del 29.03.2007 - Modifiche

D.C.S. n. 41 del 22/09/2011 - Modifiche

D.C. n. 26 del 10.09.2014 – Modifiche

D.C. n. 26 del 10/09/2014 - Modifiche

D.C.S. n. 119 del 3.6.2016 - Modifche

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate.

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate.

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unicamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi o del servizio cui si riferiscono.

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. É esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini

entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate.

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7 - Attività di verifica e controllo.

1. È obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda al loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 24 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8 - Attività di accertamento d'ufficio e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

1. L'attività di accertamento d'ufficio e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, ovvero dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d), dell'art.5 del presente regolamento, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione

indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità per il riesame, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le spese di notifica vanno addebitate al destinatario dell'atto secondo le tariffe del servizio postale per le notifiche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura indicata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le notifiche a mezzo del messo comunale.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
5. Sulle somme dovute dal contribuente e/o su quelle versate e non dovute, la misura degli interessi è pari a 1 punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 8 bis - Rateazione dei pagamenti oggetto di riscossione coattiva.

1. Per il pagamento delle somme oggetto di riscossione coattiva relative a tributi comunali e a entrate patrimoniali, può essere concessa, a specifica domanda da presentarsi, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, la rateazione degli importi dovuti.
2. Il beneficio di cui al comma precedente viene riconosciuto ricorrendo le seguenti condizioni:
 - a. gli importi da versare comprensivi di imposta, sanzioni e interessi devono essere superiori a € 500,00 (cinquecentoeuro/00), per ogni singolo tributo o entrata patrimoniale, anche per effetto del cumulo di più annualità;
 - b. il contribuente deve trovarsi temporaneamente in obiettiva e comprovata situazione di difficoltà economica, debitamente documentata e deve allegare all'istanza il modello ISEE, l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e ogni altra documentazione idonea a dimostrare la temporanea situazione di difficoltà economica;
3. La rateazione viene concessa con provvedimento del funzionario responsabile dell'attività di liquidazione e accertamento del tributo, dopo aver valutato le condizioni di cui al precedente comma 2 e dopo aver appurato, a seguito di accertamenti effettuati presso il concessionario, che prima della presentazione dell'istanza non fosse iniziata l'azione esecutiva.

4. La rateazione avviene, per ogni tributo, con le seguenti modalità:
 - a. **non oltre 12 rate mensili**, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per importi da versare **fino a € 2.000,00**(Duemila/00);
 - b. **non oltre 24 rate mensili**, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per importi da versare **superiori a € 2.000,01**(Duemila/01) e **fino a € 5.000,00**(Cinquemila/00);
 - c. **non oltre 36 rate mensili**, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per importi da versare **superiori a € 5.000,01**(Cinquemila/01) e **fin a €13.000,00**(Tredicimila/00);
 - d. **non oltre 48 rate mensili**, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per importi da versare **superiori a € 13.000,00**(Tredicimila/00).

5. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi nella misura prevista dall'art. 21 del D.P.R. 602/73. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

6. Se le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00) il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero delle finanze n.15/E del 26 gennaio 2000. In questa ipotesi, qualora il contribuente fosse debitore di somme anche per altri tributi comunali oggetto di riscossione coattiva, e anche per queste richiedesse la rateazione, il funzionario responsabile dell'attività di liquidazione e accertamento dei tributi iscritti a ruolo, potrà concedere tale beneficio ma dovrà esigere comunque la presentazione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria qualora gli importi complessivi da rateizzare siano superiori a € 5.000,00.

7. In caso di mancato pagamento di **due rate**, anche non consecutive, ovvero di mancato pagamento della prima rata, entro **trenta giorni** dalla data di sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione:
 - a. Il debitore decade automaticamente;
 - b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. L'importo non può più essere rateizzato;
 - d. Le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 9 - Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali.

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio comunale competente delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 10 – Sanzioni.

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti

nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6.

Art. 11 - Tutela giudiziaria.

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art.52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R.43/88.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. È stabilito in € 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.
5. Nei casi di riscossione coattiva, la misura dell'aggio di cui all'art 17, comma 1, del D.Lgs. 112/99 a carico del contribuente che adempie al pagamento entro il termine previsto dal titolo esecutivo è determinata nel 4,65%. L'aggio è interamente a carico del contribuente se paga oltre il termine previsto dal titolo esecutivo.

Art. 13 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 14 – Autotutela.

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppia imposizione;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e. sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15 - Accertamento con adesione.

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art.50 L. 449/97.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.